SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 16 ottobre 1990 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1990, n. 288.

Regolamento recante l'estinzione della corporazione dei piloti del porto di Imperia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1959, n. 36, che istituisce la corporazione dei piloti nel porto di Imperia;

Visto l'art. 86 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 25 giugno 1977, concernente la classificazione nella seconda categoria della corporazione dei piloti di Imperia;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'estinzione della corporazione di piloti del porto di Imperia considerato che in data 13 luglio 1990 ne verrà meno sia l'elemento personale sia quello patrimoniale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È estinta la corporazione dei piloti del porto di Imperia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 12

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 86 del codice della navigazione è così formulato:

«Art. 86 *(Istituzione del servizio di pilotaggio)*. — Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del Presidente della Repubblica, una corporazione di piloti.

La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota».

— Il D.M. 25 giugno 1977, con il quale sono state classificate le corporazioni dei piloti, a norma dell'art. 98 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1977.

90G0341

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 settembre 1990.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° settembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta

modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 193044 in data 23 agosto 1990, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di cinque anni, fino all'importo massimo di nominali lire 8.000 miliardi, con godimento 1° settembre 1990, al prezzo fisso di L. 97,25%, assegnati, limitatamente all'importo di L. 6.037.860.000.000, con il sistema dell'asta marginale riferita ad un «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° settembre 1990, di cui al decreto ministeriale del 23 agosto 1990 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 3.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate a cura del mittente direttamente, allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 14 settembre 1990 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 settembre 1990, con versamento dei dietimi d'interesse dal 1° settembre 1990 al giorno del versamento.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 23 agosto 1990, salvo per il versamento del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 settembre 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1990
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 252

90A4410

DECRETO 10 settembre 1990.

Emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 19 settembre 1990, sessennali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni

dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) al tasso d'interesse annuo del 12,50%, al portatore, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 19 settembre 1990, al prezzo fisso di L. 97,45%.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicata nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I portatori dei certificati hanno la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi nel periodo dal 19 al 29 settembre 1993.

Le richieste di rimborso anticipato dovranno pervenire alle filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 19 al 29 agosto 1993. I certificati da rimborsare dovranno essere presentati, esclusivamente nel suddetto periodo dal 19 al 29 settembre 1993, muniti delle cedole di scadenza 19 marzo 1994 e successive.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare nel più breve tempo possibile al Ministero del tesoro l'ammontare nominale complessivo dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in circolazione.

Art. 3.

I certificati hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito con opzione sono corrisposti in due rate semestrali posticipate, al 19 settembre e al 19 marzo di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola è pagabile il 19 marzo 1991 e l'ultima il 19 settembre 1996.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito con opzione sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito, salvo quanto previsto al precedente art. 2, verrà effettuato in unica soluzione il 19 settembre 1996, al netto della ritenuta di cui all'art.1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su L. 2,55%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di L. 97,45% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'l per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 17 settembre 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione proquota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 19 settembre 1990, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 19 settembre 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 15.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, anticipato o a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le suddette operazioni di pagamento verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e da 12 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1990-1996» «EMISSIONE 19 SETTEMBRE 1990».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1990-1996» «EMISSIONE 19 SETTEMBRE 1990».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1, nonché del numero di codice ABI; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1990-1996» «EMISSIONE 19 SETTEMBRE 1990».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1991 al 1996, nonché gli oneri per il rimborso del capitale afferenti gli anni 1993 e 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1990
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 253

90A4411

DECRETO 14 settembre 1990.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 26 settembre 1990, di durata quinquennale, per l'importo di 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro à autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse dell'11,90% annuo lordo e al prezzo fisso di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di cinque anni con inizio il 26 settembre 1990 e scadenza il 26 settembre 1995.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco;
1,332	franco francese;
0,08784	lira sterlina;
151,8	lire italiane;
0,2198	fiorino olandese;
3,301	franchi belgi;
6,885	pesetas spagnola;
0.130	franco lussemburghese;
0,1976	corona danese;
0,008552	sterlina irlandese;
1,440	dracma greca;
1,393	escudo portoghese.

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati hanno taglio unitario di 5.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. È ammesso il tramutamento di

certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la divisione e la riunione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 4.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta sono facoltizzati a regolare, tramite banca «abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

I certificati regolati in ECU devono essere versati nei conti di deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia al nome delle «banche abilitate» nonché, per i certificati di pertinenza di non residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi a nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, in data 4 aprile 1985, per il collocamento dei certificati di credito del Tesoro, in quanto applicabili.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto; per ogni singola offerta andranno pure segnalate distintamente sul modulo, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione deve essere di un importo minimo di 5 centesimi oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso; in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate:

per i CTE da regolare in lire, le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali verrà effettuato il versamento dei titoli assegnati;

per i CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il quale verrà riconosciuto l'importo in ECU e l'intestatario del conto di deposito accentrato cui accreditare il capitale nominale attribuito.

Art. 8.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale

Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste debbono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 21 settembre 1990 non verranno prése in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata a partire dal valore del «diritto di sottoscrizione» più elevato fino ad esaurimento dell'importo offerto.

Il prezzo di aggiudicazione dei certificati verrà determinato con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 26 settembre 1990.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso le filiali della Banca d'Italia prescelte, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 21 settembre 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti per il ritiro dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 7, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 12.

Il giorno 26 settembre 1990, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 6:

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 21 settembre 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 24 settembre 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà due quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 13.

I certificati verranno rimborsati alla pari il 26 settembre 1995. L'interesse annuo lordo sui certificati è fissato nella misura dell'11,90% sul valore nominale in ECU.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 26 settembre di ciascun anno a partire dal 1991 e sino al 1995. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico.

Art. 14.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati a scelta del portatore in lire italiane o in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima del 26 settembre di ciascun anno dal 1991 al 1995.

Nel caso in cui non siano disponibili le suddette quotazioni a causa di chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzata la più recente media disponibile, rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati custoditi nei conti di deposito centralizzati in essere presso la Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale potranno avvenire anche in ECU previa richiesta avanzata da una «banca abilitata» per conto dell'interessato, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio teorico di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 15.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in appresso:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima della data di scadenza delle cedole e del capitale da rimborsare;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media disponibile per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 16.

In relazione all'ipotesi disciplinata dall'art.15 nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 17.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno 1990.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 18.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Sul retro dei certificati saranno riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1991 al 1995, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1990
Registro n. 31 Tesoro, foglio 120

90A4412

DECRETO 14 settembre 1990.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 1° ottobre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 1° ottobre 1990, scadenza il 10 ottobre 1991 e frutta un interesse, per l'intero periodo di trecentosettantaquattro giorni, non superiore al 12,30%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, gli istituti di credito speciale e gli operatori di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori «residenti e non residenti», che partecipano all'asta, sono facoltizzati a regolare, tramite «banca abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978, e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito in titoli della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale in ECU di pertinenza di operatori non residenti potrà essere altresì riconosciuto negli appositi conti di deposito della gestione medesima istituiti al nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobiliers S.A., Luxembourg e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

I titoli non hanno circolazione al di fuori della «gestione centralizzata».

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei conti di detta «gestione centralizzata».

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 10 ottobre 1991, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 10 ottobre 1991 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 15, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 8 ottobre 1991.

Ove necessario, gli importi da corrispondere in lire saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Nel caso in cui per tale data non fosse possibile determinare sul mercato italiano la quotazione lira/ECU verrà applicata quella del giorno immediatamente precedente.

Gli operatori «residenti e non residenti» per ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, dovranno avanzare richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito della gestione centralizzata, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data dell'8 ottobre 1991.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura del 12,30% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

L'offerta complessiva non può essere inferiore a 50.000 ECU.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andrà infine segnalata la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli in «gestione centralizzata».

Art. 14.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 26 settembre 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino al 12,30%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione e l'ammontare nominale dei BTE assegnati nonché, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 1° ottobre 1990, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 26 settembre 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 13, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 1° ottobre 1990, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 26 settembre 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 27 settembre 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1990
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 121

90A4413

DECRETO 20 settembre 1990.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 19 settembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 193120 in data 10 settembre 1990, concernente l'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato (CTO), al portatore, al tasso di interesse annuo del 12,50%, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 19 settembre 1990, al prezzo fisso di lire 97,45% interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO), con godimento 19 settembre 1990, di cui al decreto ministeriale 10 settembre 1990 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 4.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inscrite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 1° ottobre 1990 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 ottobre 1990, con versamento dei dietimi d'interesse dal 19 settembre 1990 al giorno del versamento.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 10 settembre 1990, salvo per il versamento del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 3 ottobre 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1990
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 362

90A4414

DECRETO 20 settembre 1990.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, quinquennali, con godimento 1° ottobre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 6.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° ottobre 1990, al prezzo fisso di L. 97,25 per ogni 100 lire di capitale nominale.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° aprile 1991, è pari al 6,30 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo, e nei mesi di luglio e agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° ottobre e al 1° aprile di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° aprile 1991 e l'ultima il 1° ottobre 1995.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 1995 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su L. 2,75%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di L. 97,25% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 28 settembre 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 ottobre 1990, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 2 ottobre 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 15.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990-1995» «EMISSIONE 1° OTTOBRE 1990».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990-1995» «EMISSIONE 1° OTTOBRE 1990».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990-1995» «EMISSIONE 1° OTTOBRE 1990».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vico-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi agli anni 1991 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1995, faranno carico ad

appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1990
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 363

90A4415

DECRETO 12 ottobre 1990.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1984 (settennali), 1° novembre 1984 (settennali), 1° novembre 1987 (quinquennali), 1° maggio 1988 (quinquennali), 1° novembre 1988 (quinquennali), 1° novembre 1989 (quinquennali) e 1° maggio 1990 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1990 e scadenza nel mese di maggio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 208931/66-AU-64 del 18 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 28 aprile 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1984, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 214049/66-AU-73 del 17 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 25 ottobre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1984, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 429299/66-AU-146 del 27 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.950 miliardi;

n. 251850/66-AU-159 del 26 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 13 maggio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° maggio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 2.000 miliardi;

n. 254430/66-AU-171 del 27 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.000 miliardi;

n. 571230/66-AU-199 del 23 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1989, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 192506/66-AU-213 del 19 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° maggio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1990 e scadenza nel mese di maggio 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di novembre 1990, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 208931 del 18 aprile 1984, n. 214049 del 17 ottobre 1984, n. 429299 del 27 ottobre 1987, n. 251850 del 26 aprile 1988, n. 254430 del 27 ottobre 1988, n. 571230 del 23 ottobre 1989 e n. 192506 del 19 aprile 1990, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di maggio 1991, è determinato nella misura:

del 5,80% per i CCT settennali 1° maggio 1984 - codice ABI 12809, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 14;

del 5,65% per i CCT settennali 1° novembre 1984 - codice ABI 12817, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 13;

del 6,25% per i CCT quinquennali 1° novembre 1987 - codice ABI 13005, emessi per lire 1.950 miliardi, cedola n. 7;

del 6,45% per i CCT quinquennali 1° maggio 1988 - codice ABI 13017, emessi per lire 2.000 miliardi, cedola n. 6;

del 6,45% per i CCT quinquennali 1° novembre 1988 - codice ABI 13027, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 5;

del 6,45% per i CCT quinquennali 1° novembre 1989 - codice ABI 13064, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 3;

del 6,45% per i CCT quinquennali 1° maggio 1990 - codice ABI 13079, emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.271.320.125.000, così ripartite:

L. 464.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1984;

L. 395.500.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1984;

L. 121.870.125.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1987;

L. 128.995.000.000 per i CCT quinquennali 1° maggio 1988;

L. 64.497.500.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1988;

L. 322.487.500.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1989;

L. 773.970.000.000 per i CCT quinquennali 1° maggio 1990,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1990.

Il Ministro: CARLI

90A4416

DECRETO 12 ottobre 1990.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1985 (decennali), 1° novembre 1986 (decennali) e 18 novembre 1986 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1990 e scadenza nel mese di novembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 319632/66-AU-94 del 22 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 5 novembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° novembre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 5.300 miliardi;

n. 625599/66-AU-122 del 24 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 3 novembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° novembre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 6.500 miliardi;

n. 625785/66-AU-123 del 12 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 24 novembre 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 18 novembre 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 499.910.000.000;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 22 ottobre 1985 e del 24 ottobre 1986, nonché l'art. 3 del suddetto decreto del 12 novembre 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, sono stati modificati l'art. 5 del citato decreto ministeriale del 24 ottobre 1986 e l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale in data 12 novembre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da un milione, determinando per moltiplicazione le cedole afferenti agli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1990 e scadenza nel mese di novembre 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di novembre 1990, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 319632 del 22 ottobre 1985, n. 625599 del 24 ottobre 1986, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 625785 del 12 novembre 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di novembre 1991, è determinato nella misura:

dell'11,35% per i CCT decennali 1° novembre 1985, codice ABI 12842, emessi per lire 5.300 miliardi, cedola n. 6;

dell'12,20% per i CCT decennali 1° novembre 1986, codice ABI 12871, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 5;

dell'11,95% per i CCT settennali 18 novembre 1986, codice ABI 12872, circolanti per L. 499.910.000.000, cedola n. 5.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 1.454.288.620.300, così ripartite:

L. 601.550.000.000 per i CCT decennali 1° novembre 1985;

L. 793.000.000.000 per i CCT decennali 1° novembre 1986;

L. 59.738.620.300 per i CCT settennali 18 novembre 1986,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

90A4417

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanzari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 18 agosto 1990: ufficio del registro di Agrigento, per la disinfestazione e derattizzazione dei locali del detto ufficio;

in data 28 agosto 1990: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari, a causa dell'allagamento dei locali dell'ufficio, a seguito di un violento nubifragio avvenuto nella serata precedente;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Art. 1.

Il periodo di mancato funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e provinciale dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

IN DATA 18 AGOSTO 1990

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Agrigento.

IN DATA 28 AGOSTO 1990

Regione Sardegna:

ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4435

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 ottobre 1990.

Elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315 recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 10 giugno 1982, n. 348, che stabilisce i requisiti che debbono essere posseduti dalle società autorizzate all'esercizio del ramo cauzione per essere iscritte nell'elenco annuale di cui alla lettera *c)* dell'articolo in parola;

Vista la nota n. 1549 in data 31 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, sulla base dell'esame dell'esercizio 1988 e della documentazione successivamente presentata ha indicato, ai fini della formazione dell'elenco di cui alla ripetuta legge 10 giugno 1982, n. 348, le imprese di assicurazione che sono in possesso dei requisiti prescritti.

Decreta:

Le imprese di assicurazione sotto elencate presentano i requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici:

L'Abeille o, per esteso, Compagnia italiana di assicurazioni L'Abeille - Società per azioni, con sede legale in Milano;

Allsecures assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

Assicuratrice edile S.p.a., con sede legale in Milano;

Assicurazioni generali - Società per azioni, con sede legale in Roma;

Assimoco S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni movimento cooperativo, con sede legale in Roma;

Assitalia - Le assicurazioni d'Italia società per azioni, con sede legale in Roma;

Augusta assicurazioni S.p.a., con sede legale in Torino;

Aurora assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano;

Bavaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

C.A.R.D. - Compagnia di assicurazioni rami danni S.p.a., con sede legale in Milano;

Cidas - Compagnia italiana di assicurazione S.p.a., con sede legale in Roma;

Compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni, con sede legale in Bologna;

Compagnia di assicurazione di Milano - Società per azioni ovvero Milano assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano;

Compagnia italiana di assicurazioni Comitas - Società per azioni, con sede legale in Genova;

Compagnia Tirrena di assicurazioni - Società per azioni, con sede legale in Roma;

Delta - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano;

F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni ovvero Fata assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

La Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Società per azioni ovvero La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede legale in Firenze;

Geas - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Società per azioni ovvero Geas assicurazioni, con sede legale in Firenze;

Intercontinentale assicurazioni - Società per azioni, con sede legale in Roma;

Istituto italiano di previdenza - Società per azioni, con sede legale in Milano;

Italiana incendio, vita e rischi diversi - Società di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. ovvero Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., con sede legale in Milano;

L'Italica - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Milano;

Itas - Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni - Società di mutua assicurazioni ovvero Itas, con sede legale in Trento;

Lavoro & sicurtà S.p.a., con sede legale in Milano;

Levante assicurazioni S.p.a., con sede legale in Genova;

Liguria - Società di assicurazioni - Società per azioni, con sede legale in Treviso;

Lloyd Adriatico S.p.a., con sede legale in Trieste;

Lloyd internazionale compagnia di assicurazioni - Società per azioni, con sede legale in Roma;

Lloyd italico assicurazioni S.p.a., con sede legale in Genova;

Lloyd nazionale italiano S.p.a. ovvero Nitlloyd S.p.a., con sede legale in Milano;

MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a. ovvero MAA assicurazioni, con sede legale in Milano;

Maeci - Società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con sede legale in Milano;

Meie assicuratrice ovvero Società mutua di assicurazioni per esercenti imprese elettriche ed affini, con sede legale in Milano;

La Minerva - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni ovvero Minerva assicurazioni S.p.a., con sede legale in Segrate (Milano);

La Nationale - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. ovvero La Nationale assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

Navale assicurazioni S.p.a., con sede legale in Ferrara;

Norditalia assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano;

La Previdente assicurazioni S.p.a. o, per esteso, Società per azioni La Previdente - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede legale in Milano;

Prudential assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

Riunione adriatica di sicurtà - Società per azioni ovvero RAS - L'Assicuratrice italiana - Società per azioni, con sede legale in Milano;

SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a. ovvero SAI, con sede legale in Torino;

Sara assicurazioni S.p.a. Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, con sede legale in Roma;

Siad - Società italiana assicurazioni danni S.p.a., con sede legale in Napoli;

Sida - Società italiana di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

Sipea - Società italiana per l'esercizio delle assicurazioni - Società per azioni, con sede legale in Roma;

Società cattolica di assicurazione cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Verona;

Società italiana assicurazione crediti - Società per azioni ovvero Siac S.p.a., con sede legale in Roma;

Società italiana cauzioni - Società per azioni, con sede legale in Roma;

Società reale mutua di assicurazioni, con sede legale in Torino;

Sun Insurance Office Limited - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Genova;

Toro assicurazioni - Società per azioni, con sede legale in Torino;

U.A.P. italiana - Società per azioni, con sede legale in Genova;

U.N.A.T. S.A. Rappresentanza generale per l'Italia, con sede legale in Roma;

Unione subalpina di assicurazioni - Società per azioni, con sede legale in Torino;

Universo assicurazioni S.p.a., con sede legale in Bologna;

Veneta assicurazioni - Società per azioni, con sede in Padova;

Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Winterthur - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano, limitatamente alle garanzie delle operazioni doganali relative agli autoveicoli in temporanea esportazione;

The Century Insurance Company Limited, con sede legale in Edinburgo (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova;

Cigna Insurance Company of Europe S.A. - N.V., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, limitatamente alla infedeltà dei dipendenti;

Excess Insurance Company Limited, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

Norwich Union Fire Insurance Society Limited, con sede legale in Norwich (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

The Sea Insurance Company Limited, con sede legale in Liverpool (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova;

Zurigo compagnia di assicurazioni S.A., con sede legale in Zurigo (Confederazione elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A4436

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 26 marzo 1987.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 12/1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto l'art. 32 della legge 17 dicembre 1983, n. 730;

Vista la delibera C.I.P.E. 22 novembre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 53/1984;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento sopra richiamato;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla situazione economica del Paese;

Ritenuto altresì necessario che il predetto aggiornamento debba essere concentrato sui prodotti a prezzo più limitato e di norma di più vecchia immissione in commercio;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 5 marzo 1987;

Delibera:

A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* nella misura media globale pari al 7% mediante l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera C.I.P.E. dell'11 ottobre 1984 e le conseguenti modifiche delle funzioni di calcolo dei vari elementi di costo, nonché l'aggiornamento dei rispettivi parametri.

B) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso di ciascuna specialità. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

C) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione «C.I.P. n. 12/1987» da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

D) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui all'allegato *A* sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;

farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, 26 marzo 1987

Il Ministro-Presidente delegato: ZANONE

ALLEGATO *A*/13 - MOD.

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Specialità - Ditta	Cod. id.	Prezzo
Neo Geynevral - Geymonat		
im 5 f liof + 5 f 2 ml	22784/033	5.710
im 6 f liof + 6 f 2 ml	22784/045	6.325

90A4379

DELIBERAZIONE 2 giugno 1988.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 12/1988).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Preso atto delle istanze trasmesse dal Ministero della sanità per la rideterminazione del prezzo al pubblico attribuito con i provvedimenti numeri 12 e 17/1987;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Visto l'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, 2 giugno 1988

Il Ministro-Presidente della giunta: BATTAGLIA

ALLEGATO *A*/8 - MOD.

CATEGORIE

Specialità - Ditta	Cod. id.	Prezzo
Globuman Berna - Berna		
ev fl 1 g + solv + set	8806/059	69.870
ev fl 2,5 g + solv + set	8806/061	167.230
ev fl 5 g + solv + set	8806/073	328.790

90A4380

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 7 marzo 1990.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1989 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1989) che ha modificato lo statuto della scuola di specializzazione in cardiochirurgia;

Rilevata la presenza nel predetto decreto del Presidente della Repubblica di un errore materiale all'art. 499;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1989 citato nelle premesse è rettificato come segue:

All'art. 499, l'insegnamento cardiochirurgia pediatrica, previsto per il 4° anno di corso (area patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica) è rettificato in «cardiochirurgia pediatrica I».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 7 marzo 1990

Il rettore: ROVERSI MONACO

90A4381

DECRETO RETTORALE 9 marzo 1990.

Rettifica al decreto rettorale 20 settembre 1989 concernente modificazioni agli articoli da 744 a 749 dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto rettorale n. 744 del 20 settembre 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1989) che ha modificato lo statuto della scuola di specializzazione in chirurgia toracica;

Rilevata la presenza nel predetto decreto rettorale di un errore materiale;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto rettorale n. 744 del 20 settembre 1989 citato nelle premesse è così rettificato:

Dopo l'elenco degli insegnamenti previsti per il 5° anno di corso (Art. 750) va inserito: «Art. 751».

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 9 marzo 1990

Il rettore: ROVERSI MONACO

90A4382

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 197

Corso dei cambi del 9 ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1146,45	1146,45	1146,45	1146,45	1146,45	1146,45	1146,490	1146,45	1146,45	1146,45
E.C.U.	1555,40	1555,40	1555,50	1555,40	1555,40	1555,40	1555,540	1555,40	1555,40	1555,40
Marco tedesco	749,900	749,900	750 —	749,900	749,900	749,900	749,900	749,900	749,900	749,90
Franco francese	223,950	223,950	224,50	223,950	223,950	223,950	223,980	223,950	223,950	223,95
Lira sterlina	2259,20	2259,20	2260 —	2259,20	2259,20	2259,20	2261,510	2259,20	2259,20	2259,20
Fiorino olandese	665,360	665,360	665,25	665,360	665,360	665,360	665,350	665,360	665,360	665,36
Franco belga	36,455	36,455	36,45	36,455	36,455	36,455	36,444	36,455	36,455	36,45
Peseta spagnola	11,917	11,917	11,95	11,917	11,917	11,917	11,917	11,917	11,917	11,91
Corona danese	196,600	196,600	196,50	196,600	196,600	196,600	196,600	196,600	196,600	196,60
Lira irlandese	2011,900	2011,900	2012 —	2011,900	2011,900	2011,900	2011,300	2011,900	2011,900	—
Dracma greca	7,504	7,504	7,52	7,504	7,504	7,504	7,505	7,504	7,504	—
Escudo portoghese	8,507	8,507	8,50	8,507	8,507	8,507	8,508	8,507	8,507	8,50
Dollaro canadese	995,450	995,450	996 —	995,450	995,450	995,450	995,550	995,450	995,450	995,45
Yen giapponese	8,772	8,772	8,7650	8,772	8,772	8,772	8,774	8,772	8,772	8,77
Franco svizzero	896,200	896,200	897 —	896,200	896,200	896,200	895,650	896,200	896,200	896,20
Scellino austriaco	106,639	106,639	106,50	106,639	106,639	106,639	106,640	106,639	106,639	106,63
Corona norvegese	194,050	194,050	194,50	194,050	194,050	194,050	193,980	194,050	194,050	194,05
Corona svedese	203,580	203,580	203,25	203,580	203,580	203,580	203,400	203,580	203,580	203,58
Marco finlandese	317,080	317,080	317 —	317,080	317,080	317,080	317,320	317,080	317,080	—
Dollaro australiano	956,300	956,300	958 —	956,300	956,300	956,300	956,500	956,300	956,300	956,30

Media dei titoli del 9 ottobre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	101,900
» 10% » » 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,400
» » » 22- 6-1987/91	95,775
» » » 18- 3-1987/94	81,275
» » » 21- 4-1987/94	80,650
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,700
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,500
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,375
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,075
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,450
» » » Ind. 18-10-1985/90	99,950
» » » » 1-11-1983/90	100,125
» » » » 18-11-1985/90	100,200
» » » » 1-12-1983/90	100,500
» » » » 18-12-1985/90	100,375
» » » » 1- 1-1984/91	100,500
» » » » 17- 1-1986/91	100,400
» » » » 1- 2-1984/91	100,575
» » » » 18- 2-1986/91	100,375
» » » » 1- 3-1984/91	100,475
» » » » 18- 3-1986/91	100,300
» » » » 1- 4-1984/91	100,650
» » » » 1- 5-1984/91	100,750
» » » » 1- 6-1984/91	100,925

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,875
» » » »	1- 8-1984/91	100,800
» » » »	1- 9-1984/91	100,775
» » » »	1-10-1984/91	100,950
» » » »	1-11-1984/91	100,950
» » » »	1-12-1984/91	100,975
» » » »	1- 1-1985/92	101,025
» » » »	1- 2-1985/92	100,775
» » » »	18- 4-1986/92	100,800
» » » »	19- 5-1986/92	100,650
» » » »	20- 7-1987/92	100,775
» » » »	19- 8-1987/92	100,750
» » » »	1-11-1987/92	100,525
» » » »	1-12-1987/92	100,400
» » » »	1- 1-1988/93	100,325
» » » »	1- 2-1988/93	100,175
» » » »	1- 3-1988/93	100,100
» » » »	1- 4-1988/93	100,150
» » » »	1- 5-1988/93	100,725
» » » »	1- 6-1988/93	100,825
» » » »	18- 6-1986/93	99,800
» » » »	1- 7-1988/93	100,675
» » » »	17- 7-1986/93	99,950
» » » »	1- 8-1988/93	101 —
» » » »	19- 8-1986/93	99,550
» » » »	1- 9-1988/93	100,375
» » » »	18- 9-1986/93	99,350
» » » »	1-10-1988/93	100,375
» » » »	20-10-1986/93	98,850
» » » »	1-11-1988/93	100,725
» » » »	18-11-1986/93	99,050
» » » »	19-12-1986/93	99,700
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 2-1989/94	100,075
» » » »	1- 3-1989/94	99,950
» » » »	15- 3-1989/94	100,050
» » » »	1- 4-1989/94	100,025
» » » »	1- 9-1988/94	98,900
» » » »	1-10-1987/94	99,025
» » » »	1-11-1988/94	99 —
» » » »	1- 1-1990/95	99,025
» » » »	1- 2-1985/95	99,925
» » » »	1- 3-1985/95	97,775
» » » »	1- 4-1985/95	98,100
» » » »	1- 5-1985/95	97,550
» » » »	1- 6-1985/95	97,550
» » » »	1- 7-1985/95	97,775
» » » »	1- 8-1985/95	99,125
» » » »	1- 9-1985/95	97,900
» » » »	1-10-1985/95	97,600
» » » »	1-11-1985/95	97,925
» » » »	1-12-1985/95	98 —
» » » »	1- 1-1986/96	98,050
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,300
» » » »	1- 2-1986/96	99,275
» » » »	1- 3-1986/96	98,425
» » » »	1- 4-1986/96	98,325
» » » »	1- 5-1986/96	98,100
» » » »	1- 6-1986/96	98,175
» » » »	1- 7-1986/96	98,300
» » » »	1- 8-1986/96	98,200
» » » »	1- 9-1986/96	97,500
» » » »	1-10-1986/96	97,400
» » » »	1-11-1986/96	95,350
» » » »	1-12-1986/96	96,100
» » » »	1- 1-1987/97	95,800
» » » »	1- 2-1987/97	95,800
» » » »	18- 2-1987/97	95,775
» » » »	1- 3-1987/97	95,675
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,450
» » » »	1- 5-1987/97	95,550
» » » »	1- 6-1987/97	96,825
» » » »	1- 7-1987/97	96,150
» » » »	1- 8-1987/97	95,600
» » » »	1- 9-1987/97	96,700

Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-11-1990	99,800
» » »	9,25%	1-12-1990	99,850
» » »	12,50%	1- 3-1991	100,975
» » »	11,50%	1-11-1991	99,750
» » »	11,50%	21-12-1991	99,725
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,925
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,600
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,575
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,450
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	97 —
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,100
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,950
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,800
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,025
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,875
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,750
» » »	10,50%	1- 7-1992	97 —
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,725
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,250
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,150
» » »	12,50%	1-10-1992	99,750
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,750
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,725
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,300
» » »	12,50%	1- 9-1993	98 —
» » »	12,50%	1-10-1993	97,700
» » »	12,50%	1-11-1993	98,200
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,775
» » »	12,50%	17-11-1993	98,100
» » »	12,50%	1-12-1993	97,600
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,525
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,200
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,150
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,050

Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100 —
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,500
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,300
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,750
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,550
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,450
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,700
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98 —
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,275
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,025
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,500
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,100
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,400
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,700
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92 —
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,300
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96 —
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,900
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,875
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,800
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	96,225
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,500
» » » »	20-10-1989/94	10,15%	96,600
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M09100

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

567° Elenco di provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto distrettuale 5 settembre 1990, la concessione di talco denominata «Sasso» in comune di Chiesa Valmalenco (Sondrio), è intestata alla S.r.l. Industria chimico-mineraria Valmalenco, con sede in Cologno Monzese (Milano), via Visconti n. 9.

Con decreto distrettuale 5 settembre 1990, la concessione di talco denominata «Valbrutta» in comune di Lanzada (Sondrio), è intestata alla S.r.l. Industria chimico-mineraria Valmalenco, con sede in Cologno Monzese (Milano) via Visconti n. 9.

Con decreto distrettuale 18 novembre 1990, alla società Mineral & Intertrade Limited, con sede in Lugano (Svizzera), via Sorengo n. 22, è accordata la concessione mineraria di amianto denominata «San Vittore» nei comuni di Balangero, Corio, Mathi, Coassolo e Lanzo Torinese (Torino), per la durata di anni 10 e su una estensione di Ha 1081,1458.

90A4439

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ristrutturazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari onorari in Brasile

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Vittoria (Brasile) dipendente dal consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro è determinata come segue: lo Stato di Espirito Santo.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Goiania (Brasile) dipendente dal consolato d'Italia in Belo Horizonte e determinata come segue: gli Stati di Goias e Tocantins.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Barbacena (Brasile) dipendente dal consolato d'Italia in Belo Horizonte è determinata come segue: i municipi della «Regiao dos Campos das Vertentes».

Art. 4.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Pocos de Caldas (Brasile) dipendente dal consolato d'Italia in Belo Horizonte è determinata come segue: i municipi della «Regiao Sul de Minas».

Art. 5.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Uberlandia (Brasile) dipendente dal consolato d'Italia in Belo Horizonte è determinata come segue: i municipi del «Triangulo Miniero».

Art. 6.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Belem (Brasile) dipendente dal consolato d'Italia in Recife è determinata come segue: gli Stati di Parà e Amapà.

Art. 7.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Fortaleza (Brasile) dipendente dal consolato d'Italia in Recife è determinata come segue: gli Stati di Cearà e Piaui.

Art. 8.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Manaus (Brasile) dipendente dal consolato d'Italia in Recife è determinata come segue: gli Stati di Amazonas e Roraima.

Art. 9.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Natal (Brasile) dipendente dal consolato d'Italia in Recife è determinata come segue: lo Stato del Rio Grande do Norte.

Art. 10.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Sao Luiz (Brasile) dipendente dal consolato d'Italia in Recife è determinata come segue: lo Stato del Maranhao.

Art. 11.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Jundiai (Brasile) dipendente dal consolato generale d'Italia in San Paolo è determinata come segue: il municipio di Jundiai.

Art. 12.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Ribeirao Preto (Brasile) dipendente dal consolato generale d'Italia in San Paolo è determinata come segue: i municipi di Ribeirao Preto, Batatais, Cajurù, Orlandia, Sao Joaquim de Barra, Sertaozinho, Sao Simao, Bebedouro, Barretos, Olimpia, Pitangueiras, Franca, Igarapava, Ituverava, Jaboticabal e Guariba.

Art. 13.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Santo Andrè (Brasile) dipendente dal consolato generale d'Italia in San Paolo è determinata come segue: il municipio di Santo Andrè.

Art. 14.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Santos (Brasile) dipendente dal consolato generale d'Italia in San Paolo è determinata come segue: il municipio di Santos, i municipi della valle Santista e quelli del litorale da Peruibe a Bertioga.

Art. 15.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Amparo (Brasile) dipendente dal consolato generale d'Italia in San Paolo è determinata come segue: il municipio di Amparo.

Art. 16.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Araraquara (Brasile) dipendente dal consolato generale d'Italia in San Paolo è determinata come segue: il municipio di Araraquara.

Art. 17.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Catanduva (Brasile) dipendente dal consolato generale d'Italia in San Paolo è determinata come segue: il municipio di Catanduva.

Art. 18.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Cruzalia (Brasile) dipendente dal consolato generale d'Italia in San Paolo è determinata come segue: il municipio di Cruzalia

Art. 19.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Pirassununga (Brasile) dipendente dal consolato generale d'Italia in San Paolo è determinata come segue: il municipio di Pirassununga.

Art. 20.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Rio Claro (Brasile) dipendente dal consolato generale d'Italia in San Paolo è determinata come segue: il municipio di Rio Claro.

Art. 21.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Sao Joao de Boa Vista (Brasile) dipendente dal consolato generale d'Italia in San Paolo è determinata come segue: il municipio di Sao Joao de Boa Vista.

Art. 22.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Sao José do Rio Preto (Brasile) dipendente dal consolato generale d'Italia in San Paolo è determinata come segue: il municipio di Sao José do Rio Preto.

Art. 23.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Sorocaba (Brasile) dipendente dal consolato generale d'Italia in San Paolo è determinata come segue: il municipio di Sorocaba.

Art. 24.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Paranaguà (Brasile) dipendente dal consolato generale d'Italia in Curutiba è determinata come segue: la zona litorale del Paranà, i municipi di Morretes, Antonina, Guaratuba, Matinhos e Guaraquecaba.

Art. 25.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Londrina (Brasile) dipendente dal consolato generale d'Italia in Curutiba è determinata come segue: il Nord Pioniero dello Stato, i municipi di Arapongas, Apucarana, Bandeirantes, Siqueira Campos, Santo Antonio da Platina, Centenario do Sul.

Art. 26.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Joacaba (Brasile) dipendente dal consolato generale d'Italia in Curutiba è determinata come segue: il Centro-Ovest, i municipi di Concordia, Videira, Campos Novos, Lages, Curitibanos, Sao Miguel d'Oeste, Xanxerè.

Art. 27.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Maringà (Brasile) dipendente dal consolato generale d'Italia in Curutiba è determinata come segue: la zona Nord-Ovest, i municipi di Umuarama, Paranavai, Cianorte, Campo Mourao e Ivaipora.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A4399

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare onorario di seconda categoria in Praia (Capo Verde)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Anna Riga, agente consolare onorario in Praia (Capo Verde), con circoscrizione territoriale comprendente le isole di Capo Verde, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Dakar degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e di certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

c) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Dakar;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A4401

Ristrutturazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici onorari consolari dipendenti dal consolato generale d'Italia in Rosario (Argentina).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Santa Fe (Argentina) dipendente dal consolato generale d'Italia in Rosario è determinata come segue: i dipartimenti La Capital, San Javier, Garay, San Justo, Las Colonias, San Jeronimo, General Obligado e Vera della provincia di Santa Fe.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Corrientes (Argentina) dipendente dal consolato generale d'Italia in Rosario è determinata come segue: la provincia di Corrientes.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Formosa (Argentina) dipendente dal consolato generale d'Italia in Rosario è determinata come segue: la provincia di Formosa.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Resistencia (Argentina) dipendente dal consolato generale d'Italia in Rosario è determinata come segue: la provincia del Chaco.

Art. 5.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Paranà (Argentina) dipendente dal consolato generale d'Italia in Rosario è determinata come segue: in provincia di Entre rios, con l'esclusione dei dipartimenti compresi nelle circoscrizioni delle agenzie consolari di seconda categoria in Concepcion del Uruguay, Concordia e Nogoyà.

Art. 6.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Posadas (Argentina) dipendente dal consolato generale d'Italia in Rosario è determinata come segue: la provincia di Misiones.

Art. 7.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Canada de Gomez (Argentina) dipendente dal consolato generale d'Italia in Rosario è determinata come segue: i dipartimenti Iriondo e Belgrano della provincia di Santa Fe.

Art. 8.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Casilda (Argentina) dipendente dal consolato generale d'Italia in Rosario è determinata come segue: il dipartimento Caseros della provincia di Santa Fe.

Art. 9.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Concepcion del Uruguay (Argentina) dipendente dal consolato generale d'Italia in Rosario è determinata come segue: i dipartimenti Uruguay, Colon, Gualeguaychu e Gualeguay della provincia di Entre Rios.

Art. 10.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Concordia (Argentina) dipendente dal consolato generale d'Italia in Rosario è determinata come segue: i dipartimenti Concordia, Federacion, Feliciano e La Paz della provincia di Entre Rios.

Art. 11.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Nogoyà (Argentina) dipendente dal consolato generale d'Italia in Rosario è determinata come segue: i dipartimenti Nogoyà, Tala e Victoria della provincia di Entre Rios.

Art. 12.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Rafaela (Argentina) dipendente dal consolato generale d'Italia in Rosario è determinata come segue: i dipartimenti Castellanos, San Cristòbal e 9 de Julio della provincia di Santa Fe.

Art. 13.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Rufino (Argentina) dipendente dal consolato generale d'Italia in Rosario è determinata come segue: i comuni di Rufino, Lazarino, Amenabar, Sancti Spiritus, Aaron Castellanos, Cristofens, Diego de Alvear, San Gregorio e la parte sud del dipartimento General Lopez della provincia di Santa Fe.

Art. 14.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in San Jorge (Argentina) dipendente dal consolato generale d'Italia in Rosario è determinata come segue: il dipartimento San Martin della provincia di Santa Fe.

Art. 15.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Venado Tuerto (Argentina) dipendente dal consolato generale d'Italia in Rosario è determinata come segue: i comuni di Venado Tuerto, Elortondo, San Urbano, Firmat, Berabevu, Maggiolo, La Crispa e la parte nord del dipartimento General Lopez, della provincia di Santa Fe.

Art. 16.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Villa Constitucion (Argentina) dipendente dal consolato generale d'Italia in Rosario è determinata come segue: il dipartimento Constitucion della provincia di Santa Fe.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A4400

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
annuale	**L. 296.000**
- semestrale	**L. 160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
annuale	**L. 52.000**
semestrale	**L. 36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
annuale	**L. 166.000**
- semestrale	**L. 88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**L. 52.000**
- semestrale	**L. 36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**L. 166.000**
- semestrale	**L. 90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	**L. 556.000**
- semestrale	**L. 300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 255.000**
Abbonamento semestrale	**L. 155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

L. 1.000